Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1900 — Roma — Sabato 21 Luglio — Numero 169

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.	AMMINISTRAZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent* ***35.***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

RETTIFICA

Nello elenco delle nomine pubblicato nel n. 156 (6 corrente mese di luglio) di questa *Gazzetta Ufficiale*, i signori Manfredi ing. Manfredo, Nibbi dott. Orombello Gregorio, Amelio Biagio, furono per errore inscritti come promossi al grado di *uffiziale* nell'ordine predetto.

Correggasi: nominati *cavalieri*.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 260 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifizi o di parti di edifizi esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati Corpi morali, i Comuni del Regno potranno ottenere un concorso da parte dello Stato al pagamento degli interessi dei mutui, che, nel limite massimo di 70,000 lire per ogni mutuo e per ogni edifizio, vengono loro concessi fino a tutto l'anno 1909 dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, alle condizioni prescritte dalle leggi 17 maggio 1863, n. 1270, 27 maggio 1875, n. 2779, e 11 giugno 1896, n. 461.

I prestiti saranno accordati sulle proposte fatte dal Ministro dell'Istruzione Pubblica a quello del Tesoro,

Art. 2.

Il concorso dello Stato sarà concesso, con decreto del Ministro dell'Istruzione Pubblica, per un periodo di tempo non maggiore di 35 anni, e per tutto il periodo stesso sarà stabilito in una quota annua costante, corrispondente alla differenza tra il saggio normale dell'interesse e quello del 2 per cento.

Art. 3.

L'onere assunto dal Governo per il concorso di cui sopra, non potrà eccedere lire 50,000 annue e i relativi stanziamenti saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Art. 4.

Fra le domande riguardanti scuole elementari, dovranno accogliersi di preferenza quelle dei Comuni che, precedentemente, non ebbero mutui di favore e che per la gravezza delle imposte, per le difficili condizioni economiche e per le esigenze locali dell'istruzione saranno riconosciuti più bisognosi dell'aiuto del Governo.

Avranno diritto a speciale riguardo quei Comuni che annetteranno agli edifizi scolastici i campi sperimentali per l'insegnamento pratico dell'agricoltura e quelli che comprenderanno negli edifizi stessi alloggi convenienti da cedersi gratuitamente ai maestri.

Quanto alle domande di prestiti per gli istituti educativi dell' infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, si terrà conto delle condizioni dell'Ente morale, dell' importanza dei servizi che esso rende all'educazione popolare e della utilità dei lavori.

Art. 5.

Il concorso di cui all'articolo 2 verrà dal Ministero dell'Istruzione Pubblica corrisposto annualmente alla Cassa dei Depositi e Prestiti.

Qualora gli edifizi, costruiti, ampliati e restaurati con prestiti di favore, si fossero destinati ad uso diverso da quello per il quale il mutuo fu conceduto, il Ministero della Pubblica Istruzione, ove non consenta al mutamento di destinazione, avrà diritto di revocare il concorso, rivalendosi contro il Comune per le somme già pagate, e cessando dal corrispondere il contributo alla Cassa dei Depositi e Prestiti, a cominciare dall'anno successivo a quello in cui la revoca fu decretata.

Art. 6.

Entro i limiti degli articoli 1 e 2 potranno valersi delle disposizioni della presente legge le Provincie e i Comuni per gli edifizi destinati all'istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere.

In casi eccezionali, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, le Provincie e i Comuni potranno anche valersene per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi.

L'onere a carico del Governo per gli edifizi menzionati in questo articolo non potrà eccedere lire 25,000 annue, e i relativi stanziamenti saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Art. 7.

Le norme per l'esecuzione della presente legge saranno stabilite in un Regolamento da approvarsi con decreto Reale, su proposta dei Ministri dell'Istruzione Pubblica e del Tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1900.

UMBERTO.

GALLO.
RUBINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Il Numero 261 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il quarto censimento generale della popolazione del Regno si farà nel febbraio 1901.

Art. 2.

Il Governo fornirà ai Comuni gli stampati occorrenti per le operazioni del censimento.

Art. 3.

I sindaci, assistiti dalle Giunte municipali, divideranno il territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento, e provvederanno, ove occorra, a far rivedere e completare la denominazione delle vie e piazze e la numerazione progressiva delle case, secondo i criterî che saranno stabiliti dal Regolamento di cui all'articolo 9.

Questo lavoro preliminare dovrà essere compiuto due mesi prima della data del censimento.

I Sindaci faranno recapitare, per mezzo di appositi commessi, le schede al domicilio degli abitanti nei tre giorni antecedenti a quello del censimento; cureranno che le schede siano debitamente riempite, facendo verificare l'esattezza delle dichiarazioni ottenute; le faranno raccogliere nei tre giorni susseguenti a quello del censimento; infine faranno eseguire lo spoglio delle notizie che saranno indicate nel Regolamento suddetto.

Per decreto Ministeriale i termini assegnati nel comma precedente per la distribuzione e per la rac-

colta delle schede potranno essere, per ragioni speciali, accresciuti, ove risultassero insufficienti.

Art. 4.

I capi di famiglia, i capi dei corpi e i proprietarî o direttori di istituti, convitti, alberghi, locande, ecc. che riuniscono in comune convivenza più persone, come pure gli individui che vivono soli, dovranno iscrivere, o far iscrivere dai commessi comunali a ciò destinati, nelle schede distribuite a domicilio per il censimento, le notizie richieste tanto per sè, quanto per le persone conviventi con essi, e dovranno riconsegnare le schede così riempite ai commessi che si recheranno a ritirarle.

Art. 5.

Coloro che ricusassero di fornire le notizie domandate nelle schede, o che alterassero scientemente la verità, incorreranno in un'ammenda non minore di lire cinque ed estensibile a cinquanta.

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo precedente sono di azione pubblica, e si applicheranno ad essa i procedimenti indicati agli articoli 201, 202 e 203 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164.

Art. 6.

Per ciascun Comune la popolazione residente, quale sarà accertata sommando i presenti con dimora abituale nel Comune in cui furono censiti, con gli assenti temporaneamente dal Comune stesso, sarà considerata come popolazione legale fino ad un altro censimento.

Art. 7.

Per le spese del censimento della popolazione del Regno, è aperto nel bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio un credito di lire 850,000 da provvedersi:

a) per lire 350,000 sull'esercizio 1900-1901;
b) per lire 300,000 sull'esercizio 1901-1902;
c) per lire 200,000 sull'esercizio 1902-1903.

Art. 8.

Pei lavori di spoglio delle schede, e di qualsiasi altra operazione riguardante il censimento, ove non basti il personale ordinario appartenente all'Amministrazione dello Stato, potranno essere assunti giornalieri, o giornaliere, pagati per ora di lavoro, e che dovranno essere tutti licenziati a mano a mano e tosto che saranno compiute le operazioni del censimento.

Art. 9.

Con Regolamento, da approvarsi per decreto Reale, saranno determinati i quesiti da comprendersi nelle schede del censimento e saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1900.

UMBERTO.

CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Il Numero 257 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1879, n. 4949 (serie 2a), col quale, fra l'altro, l'Archivio notarile esistente nel Comune di Genazzano venne trasformato in Archivio notarile mandamentale, a' termini dell'articolo 101 della legge notarile, testo unico approvato col R. decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2a);

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Genazzano, dirette ad ottenere che il detto Archivio sia trasformato in Archivio notarile comunale;

Visto l'articolo 146 della legge succitata e 147 del relativo Regolamento, approvato col R. decreto 23 novembre 1879, n. 5170 (Serie 2a);

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Archivio notarile mandamentale di Genazzano è trasformato in Archivio notarile comunale e posto sotto la dipendenza dell'Archivio notarile distrettuale di Roma e sotto la vigilanza del Consiglio notarile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1900.

UMBERTO.

GIANTURCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Il Numero 258 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 2 della legge del 30 giugno 1900, n. 230, con la quale il Governo è stato autorizzato ad esonerare in tutto od in parte dalla tassa la fabbricazione di polveri piriche destinate esclusivamente ai Consorzi di difesa contro la grandine, semprechè sia eseguita in opificî soggetti alla vigilanza permanente della Finanza;

Considerato che la facoltà conceduta dal Parlamento al Governo trova la sua ragione nella necessità di incoraggiare e favorire efficacemente gli esperimenti fatti dai Consorzi a tutela della produzione agraria;

Considerato l'opportunità di evitare sperequazioni di trattamento, per quanto concerne le spese di vigilanza che debbono essere rimborsate dagli interessati all'Amministrazione Finanziaria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, d'accordo con quelli del Tesoro, dell'Agricoltura, Industria e Commercio e dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La fabbricazione di polveri piriche (miscuglio di zolfo, carbone e nitro) destinate esclusivamente ai Consorzi di difesa contro la grandine, per essere impiegate non oltre il 31 ottobre 1900 negli spari grandinifughi, è esente da tassa.

Art. 2.

Siffatta esenzione è vincolata all'osservanza delle disposizioni che saranno stabilite per decreto del Nostro Ministro per le Finanze.

Art. 3.

Per ogni chilogrammo di polvere prodotta sarà dovuto il pagamento di centesimi 15, in corrispettivo delle spese di vigilanza permanente, prescritta dall'articolo 2 della citata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1900.

UMBERTO.

CHIMIRRI.
RUBINI.
CARCANO.
SARACCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti Regi decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CCVIII (Dato a Roma il 5 luglio 1900), col quale l'Asilo infantile di Piazza d'Armi in Torino viene eretto in Ente morale e ne viene approvato lo Statuto organico.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

N. CCIX (Dato a Roma il 28 giugno 1900) col quale si determinano le zone di servitù militare da imporsi attorno la polveriera di Vicenza.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Avviso.

Con R. decreto dell'8 aprile 1900, la Società di Mutuo Soccorso fra gli operai e contadini di Carbonara al Ticino, è stata autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 4400 uno stabile da adibirsi ad uso di sede sociale.

R. ISPETTORATO GENER. DELLE STRADE FERRATE

CONCORSO per 4 posti di Volontario nel personale amministrativo del R. Ispettorato generale delle strade ferrate

GRADUATORIA DI MERITO.

1. Carreras Leonetto, 9.45.
2. Di Bella Ernesto, 8.75.
3. Savi Zurigo, 8.10.
4. Pizzala Cesare, 7.90.
5. Vercellesi Vincenzo, 7.35.
6. Barbaro Giuseppe, 7.35.
7. Cigarini Pietro, 7.32.
8. Dadone Ermanno, 7.30.
9. Ronsisvalle Benedetto, 7.15.
10. Capuzzi Giovanni, 6.82.
11. Distinti Giulio, 6.82.
12. Jovinelli Ettore, 6.80.
13. Remoli Emanuele, 6.75.
14. De Nardo Alfonso, 6.72.
15. Guazzone Alberto, 6.60.
16. Bertucci Enrico, 6.55.
17. Quarantelli Ugo, 6.55.
18. Mastelloni Benedetto, 6.55.
19. Todini Vincenzo, 6.40.
20. Malusardi Ferdinando, 6.35.
21. Sola Milziade, 6.02.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 21 luglio, a lire 106.75.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

20 luglio 1900

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	97,54 7/8	95,54 7/8
	4 1/2 % *netto*	108,10 3/8	106,97 7/8
	4 % *netto*	97,24	95,24
	3 % *lordo*	61,15	59,95

CONCORSI

MINISTERO DELL' INTERNO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Avviso di concorso per l'ammissione di 60 alunni agli impieghi di 1ª categoria.

In esecuzione del decreto Ministeriale in data 30 decorso mese, è aperto un concorso per l'ammissione di 60 alunni agli impieghi di prima categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dal regolamento per la carriera degli impiegata dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno, approvato con R. decreto 12 novembre 1899, n. 407.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di ottobre prossimo venturo presso il Ministero dell'Interno, nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere presentate dai concorrenti, non più tardi del giorno 31 agosto, alla Prefettura della Provincia nella quale eglino risiedono, e dovranno avere a corredo:

1° Atto di nascita;

2° Certificato di cittadinanza italiana;

3° Certificato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco del Comune di dimora;

4° Fede penale di data recente;

5° Certificato medico comprovante che il candidato è dotato di buona costituzione, e non ha difetti fisici incompatibili con l'impiego;

6° Certificato di leva;

7° Diploma originale di laurea in giurisprudenza, conseguito in una delle Università dello Stato, o il diploma della Scuola di scienze sociali in Firenze.

Il candidato, fornito di diploma della predetta Scuola, produrrà pure quello di licenza liceale, riportato in un Istituto governativo o pareggiato, e dovrà inoltre provare di avere regolarmente compiuto i tre anni di studî prescritti dagli Statuti della Scuola di scienze sociali, e di aver superato con plauso l' **esame finale**

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare le nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che abbiano meno di diciotto anni e più di ventisette di età.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma:

I. Diritto civile;

II. Diritto costituzionale;

III. Diritto amministrativo;

IV. Diritto penale (Libro 1°);

V. Diritto commerciale;

VI. Economia politica e scienza delle finanze;

VII. 1° Legge elettorale politica;

2° Legge sulla stampa;

3° Ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali, nelle loro linee generali;

4° Legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e sulle relazioni fra lo Stato e la Chiesa;

5° Legge sul Consiglio di Stato e relativi regolamenti;

6° Legge sulla Corte dei Conti;

7° Legge sul contenzioso amministrativo;

8° Legge sui conflitti di attribuzione;

9° Legge e regolamento sull' ordinamento della giustizia amministrativa;

10° Testo unico della legge comunale e provinciale e relativo regolamento;

11° Legge e regolamento di pubblica sicurezza;

12° Leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e regolamenti relativi;

13° Legge e regolamento sulla tutela dell' igiene e della sanità pubblica;

14° Legge sulle opere pubbliche;

15° Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

16° Leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

17° Legge e regolamento sugli acquisti dei corpi morali;

18° Legge organica sulla pubblica istruzione e legge sulla struzione elementare obbligatoria;

19° Legge sul reclutamento del R. Esercito;

20° Legge sui probi-viri;

21° Legge sugli infortuni degli operai sul lavoro;

22° Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli;

23° Legge sull'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;

24° Legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato ed i primi due titoli del regolamento relativo;

25° Legge sui prestiti ai Comuni ed alle Provincie;

26° Sistema tributario dello Stato, delle Provincie e dei Comuni nelle linee generali e più specialmente le seguenti leggi:

a) Testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;

b) Legge sull'imposta fondiaria;

c) Legge sull'imposta sui fabbricati;

d) Legge per l'imposta di ricchezza mobile;

e) Legge sui dazi di consumo ed altre tasse indirette;

f) Leggi per le tasse locali: sul valore locativo, di fuocatico, sul bestiame, sulle bestie da tiro, sella e soma, sugli esercizi e rivendite, sulle vetture, sui domestici, ecc. ecc.

VIII. Storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo (anno 476) sino ai nostri giorni;

IX. Una lingua straniera (francese, inglese o tedesca) a

scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma; gli scritti sulle sole materie indicate ai nn. I, II, III e VI.

Gli aspiranti, che saranno giudicati vincitori del concorso, dovranno prestare servizio gratuito durante l'alunnato; ma potranno ricevere un' indennità mensile, non superiore alle lire cento, se destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla loro abituale o da quella delle loro famiglie.

Roma, lì 1° maggio 1900.

Il Direttore Capo della Divisione 1ª
BONINO.

R. Istituto di studii superiori, pratici e di perfezionamento IN FIRENZE

È aperto il concorso al posto di seconda sotto-maestra nella Scuola di Ostetricia e Ginecologia della Maternità di Firenze.

Il concorso avrà luogo per titoli, e le domande, redatte in carta da bollo da centesimi 50, dovranno esser presentate alla Sopraintendanza di questo R. Istituto (Piazza San Marco, n. 2), non più tardi delle ore 15 (3 pom.) del dì 1° settembre prossimo.

Dovranno essere uniti alle domande i documenti che appresso:

a) diploma di levatrice;

b) attestato di moralità, rilasciato dall'Autorità municipale;

c) fede di specchietto, rilasciata dall'Autorità giudiziaria;

d) stato di famiglia, rilasciato dall'Ufficio di stato civile;

e) fede di nascita.

I suddetti certificati debbono essere legalizzati nei modi prescritti dall'articolo 159 del R. decreto 15 novembre 1865, qualora siano rilasciati da Autorità non residenti nel Comune o nel Circondario di Firenze.

Le aspiranti devono essere italiane o naturalizzate italiane.

Non possono essere ammesse al concorso se non che le nubili o le vedove senza prole.

Le aspiranti al posto sopra indicato, qualora siano in attività di servizio presso qualche Istituto di Maternità, sono dispensate dal produrre i documenti indicati ai paragrafi *b* e *c*, ma dovranno invece presentare un attestato di moralità e buon servizio, da rilasciarsi dal Direttore dello Stabilimento cui sono addette.

Le aspiranti non dovranno avere più di trenta anni di età.

Oltre l'alloggio ed il vitto, è assegnato lo stipendio annuo di lire seicento.

I diritti ed i doveri della detta levatrice sono determinati dal Regolamento per le Scuole di Ostetricia del Regno, approvato con R. decreto 10 febbraio 1876, n. 2957, e dal Regolamento speciale per l'Istituto di Maternità di Firenze ora in vigore, e da quelli che potessero in seguito essere emanati dalle Autorità competenti anche in deroga a quelli vigenti.

Firenze, lì 15 luglio 1900.

Il Direttore dell'Istituto di Maternità
Prof. E. PESTALOZZA.

Il Presidente della Sezione Medico-Chirurgica
Prof. G. CHIARUGI.

Visto: *Il Sopraintendente del R. Istituto di studi superiori*
C. RIDOLFI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'*Agenzia Stefani* ha per telegrafo da Parigi, 20 luglio:

Il Ministro chinese a Parigi ha fatto consegnare al Ministro degli esteri, Delcassé, perchè questi lo comunichi al Presidente della Repubblica, Loubet, un telegramma dell'Imperatore della China.

In questo telegramma, spedito dal Governatore dello Schantung colla data di ieri, non si fa alcuna menzione dei Ministri esteri a Pechino; ma l'Imperatore domanda la mediazione della Francia.

Il Ministro Delcassé ha fatto sapere al Ministro chinese che la risposta del Presidente della Repubblica al dispaccio imperiale sarà inviata alla Legazione di Francia a Pechino, dove il Governo imperiale potrà andare a ritirarla; ma il Governo della Repubblica aspetta di avere la certezza che il Ministro francese Pichon sia sano e salvo.

***

Si telegrafa da Berlino, 19 luglio, che la Legazione chinese in quella capitale non ha protestato contro la censura dei suoi telegrammi imposta dal Ministro degli esteri, conte de Bulow. Del resto, il provvedimento fu comunicato alla Legazione in forma cortese tanto da farle comprendere che la misura non è stata determinata da diffidenza verso la persona dell'Inviato, ma fu imposta dalla necessità dei tempi.

Il provvedimento in parola non può quindi essere considerato come equivalente alla rottura delle relazioni diplomatiche.

Le Potenze, prosegue il telegramma, sono concordi nel concetto che la guerra non possa essere dichiarata formalmente. Questo concetto è condiviso anche a Pietroburgo, non ostante il fatto che i moti chinesi abbiano invaso il territorio russo.

La Russia continua con la massima sollecitudine i preparativi della spedizione a Pechino.

La difficoltà dell'intrapresa esige che nulla sia trascurato di quanto potrebbe giovare ad assicurare la riuscita, tanto più che un insuccesso potrebbe avere conseguenze fatali per l'incoraggiamento che ne ritrarrebbero i Chinesi.

***

Agli ufficiali tedeschi che partiranno per la China è stato dato l'ordine di non distruggere il palazzo Imperiale di Pechino. I tesori dell'arte e della civiltà chinese ivi raccolti dovranno essere conservati. Gli ufficiali tedeschi dovranno procurare di mettersi d'accordo coi comandanti delle altre truppe alleate per la tutela di quei tesori.

***

I giornali inglesi pubblicano il seguente telegramma da Hong-Kong, 18 luglio:

Li-Hung-Ciang, col suo seguito, è giunto qui ieri sera, e scese a terra stamane. Sulla riva era stata disposta la guardia d'onore.

Li-Hung-Ciang ebbe un lungo colloquio col governatore di Hong-Kong, cui dichiarò di aver ricevuto notizie positive le quali dicono che, eccettuato Ketteler, tutti gli Inviati e gli altri stranieri a Pechino erano ancora sani e salvi l'8 corrente.

L'editto col quale Li-Hun-Ciang fu chiamato a Pechino è firmato dall'Imperatore e dall'Imperatrice e non dal Principe Tuan.

accordare dei premi alla navigazione e affrettare l'ammortamento del Debito pubblico.

L'indennità di guerra servirà pei lavori di utilità pubblica.

Non si faranno prestiti all'interno, ma tra due anni si farà appello ai capitali esteri.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

L'*Agenzia Stefani* in data del 28 comunica:

« Nell'odierno Consiglio dei Ministri, essendo sorte divergenze sul programma dei lavori parlamentari, il Ministro degli affari esteri, onor. Visconti-Venosta, ha dichiarato di volersi dimettere. In seguito a ciò il Presidente del Consiglio, onor. di Rudinì, ha rassegnato, oggi, alle ore 19,30, in nome suo e dei suoi colleghi, le dimissioni del Ministero nelle mani di S. M. il Re.

S. M. ha dato all'onor. marchese di Rudinì l'incarico di comporre la nuova Amministrazione ».

Benemeriti della Istruzione Pubblica. — È stata conferita la medaglia d'argento ai seguenti insegnanti: Borgna Giuseppe a Chieri; Gerra Roberto a Milano. Quella di bronzo a Strumia Agostino a Sommariva Bosco; Viecca Ildebrando a Torino; Canonico suor Michelina a Torino; Rossi-Viecca Rosa a Torino; Pollini Demetria a Torino; Bono Elvira a Torino; Bruno Giuseppe a Torino; Ribetti Francesco a Pinerolo; Demo Margherita a Torino.

È stata concessa la menzione onorevole a Sala Luigi Giulio, maestro ad Albiano d'Ivrea; Alloatti Alessandro a Torino; Leveque Claudio a Brusson; Perussi Lodovico a Cuorgè; Cravero Clotilde a Torino; Martoglio Benedetta a Coazze; Meano Domenica ad Avigliana; Giuglard Caterina a Condove; Bisi Clementina a Reggio Emilia; Colombi Ida a Reggio Emilia; Sartori-Fioroni Ernesta a Reggio Emilia; Ferrari Giovanni a Cavriago; Boilini Teodoro a Rubiera; Ruozi Marta Felicita a Montecchio; Bisi Cesare a Brescello; Baratti Teresa a Bonatto; Soncini Barbara a Castelnuovo di Sotto.

Onoranze ai caduti. — Come era annunciato, ieri, a Cornuda, ebbe luogo la solenne inaugurazione dell'Ossario ai caduti in quelle terre per la libertà e l'indipendenza della patria nel maggio del 1848.

Vi assistettero le rappresentanze ufficiali del Senato e della Camera dei Deputati, quelle dei Ministeri della guerra e della marina, i Sindaci di Treviso, Venezia e Vicenza, colle bandiere decorate, alle quali furono resi gli onori militari da un battaglione di fanteria, venuto da Treviso, i rappresentanti dei Municipi delle principali città del Veneto, dell'Emilia, delle Marche e della Romagna, gran numero di Associazioni di Veterani, di Reduci dalle patrie battaglie ed operaie, con bandiere e dodici musiche ed una immensa folla.

Il Presidente del Comitato esecutivo, senatore Sartorelli, l'on. Bertolini, deputato del Collegio, l'on. prof. Tivaroni ed il Sindaco di Cornuda, sig. Boschieri, fecero patriottici discorsi, accolti con grandi applausi.

Il monumento è opera pregiata dello scultore trevigiano prof. Antonio Carlini.

Commemorazione. — Alle ore 14 di ieri a Firenze il prof. Augusto Conti tenne a Palazzo Vecchio, nel salone dei Duecento, un'applaudita conferenza in commemorazione dei caduti di Curtatone e Montanara.

Vi assistettero il R. Commissario, generale Heusch, il Sindaco colla Giunta ed i Consiglieri, le rappresentanze dell'Esercito, della Magistratura, degli Istituti scolastici, delle Associazioni dei Reduci e dei veterani ecc.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento di dazi doganali è stato fissato per oggi, 31 maggio, a lire 107,28.

Il prezzo del cambio, che applicheranno le dogane del Regno nella settimana dal 30 maggio a tutto il 5 giugno, per i daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 107,35.

Marina militare. — Colla data di posdomani passerà in disponibilità a Venezia la Regia nave *Governolo* col seguente stato maggiore: Tenente di Vascello, Pedemonte Daniele — Responsabile — Capo macchina di terza classe Novaretti Ernesto — Commissario di seconda classe Rossini Giovanni — Colla stessa data le seguenti torpodiniere passeranno in armamento a Spezia al comando degli ufficiali a fianco di ciascuna indicato:

Torp. *50 T.* tenente di vascello Cavassa Arturo — Torp. *56 T.* tenente di vascello Pinelli Elia — Torp. *51 T.* tenente di vascello Simonetti Diogo — Torp. *49 T.* tenente di vascello Lunghetti Alessandro.

Marina mercantile. — Ieri l'altro il piroscafo *Duchessa di Genova*, della Veloce, giunse a Montevideo; i piroscafi *Duca di Galliera* e *Nord America*, anche della Veloce, partirono il primo da Barcellona per Genova ed il secondo da Las Palmas per il Plata; i piroscafi *Sicilia*, della C. A. A., e *Perseo*, della N. G. I., partirono da San Vincenzo il primo per il Plata ed il secondo per Barcellona.

Necrologio. — Ieri è morto a Firenze il marchese Giovanni Antonio Migliorati, senatore del Regno.

Nato a Genova nel 1822 si dedicò alla carriera diplomatica, e percorse tutti i gradi e si ritirò nel 1876 essendo Ministro Plenipotenziario ad Atene. Fu nominato senatore nel marzo del 1876.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 29. — Le autorità di parecchie grandi città ricevettero istruzioni per l'organizzazione dell'affissione dei manifesti di richiamo dei riservisti sotto le armi in caso di necessità.

NEW-YORK, 29. — Il *New-York Herald* ha da Kingston: Il vapore *Harward*, proveniente da Santiago di Cuba, reca che non vi fu alcuno scontro fra le squadre belligeranti.

PARIGI, 29. — Il Presidente della Repubblica, Félix Faure, accompagnato dai Ministri della guerra, della marina e del commercio, è arrivato stamane, alle ore 9, a Saint Etienne, ove fu calorosamente acclamato.

La città è imbandierata.

MADRID, 29. — Si ha dall'Avana: Le navi degli Stati Uniti si ritirarono, ieri, dalle acque di Santiago di Cuba e scomparvero verso ignota direzione.

Un veliero, proveniente da Barcellona, con carico di viveri, entrò nel porto di Nuevitas.

El Liberal ha da Hong-Kong che, secondo notizie da Manilla, in data del 24 corr., è scoppiata un'insurrezione nella città di Santo Tomas. Gli insorti incendiarono le case ed assassinarono parecchi Spagnuoli, tra i quali il parroco ed il comandante della guarnigione.

NEW-YORK, 29. — Un dispaccio da Washington al *Journal* reca che la squadra, comandata dall'Ammiraglio Sampson, è tornata a Key-West, lasciando la squadra, comandata da Schley, per mantenere il blocco di Santiago di Cuba.

BUENOS-AYRES, 29. — Risulta da una statistica ufficiale che lo *stock* dei grani pronti per l'esportazione raggiunge le 400,000 tonnellate.

NEW-YORK, 20. — Il corrispondente del *World* telegrafa da Ce-Fu che i Chinesi, prima di lasciare la città indigena di Tien-Tsin, avrebbero ucciso tutte le loro donne, perchè non fossero fatte prigioniere dagli stranieri.

WASHINGTON, 20. — Il Ministro chinese, Wou-Ting-Fang, ha ricevuto un dispaccio cifrato del Ministro degli Stati-Uniti a Pechino, Conger.

WASHINGTON, 20. — Il Ministro chinese degli Stati-Uniti a Pechino, Conger, ha inviato il seguente dispaccio: « Dalla Legazione inglese, sotto un fuoco di fucileria ed un bombardamento continuo da parte delle truppe chinesi: — Soltanto un rapido soccorso può impedire il massacro generale ».

Il dispaccio è senza data.

WASHINGTON, 20. — Il dispaccio del Ministro degli Stati-Uniti a Pechino, Conger, sarebbe redatto col cifrario del Dipartimento di Stato degli Stati-Uniti e sarebbe stato trasmesso per intermediario dello Tsung-Li-Yamen e del Tao-tai di Shanghai.

Il dispaccio si compone di circa cinquanta parole ed è firmato da Conger, in chiaro.

Il Ministro chinese Wou-Ting-Fang, consegnò il dispaccio al Segretario di Stato, Hay.

PARIGI, 20. — Oggi sotto la presidenza di Levasseur è stato inaugurato il Congresso internazionale degli economisti col concorso di autorevoli rappresentanti di varî paesi.

Sono presenti per l'Italia l'ing. Edoardo Giretti di Torino ed il comm. Tito Canovai di Roma, il quale ha parlato, vivamente applaudito, sull'influenza delle cognizioni economiche nel Governo delle nazioni e nelle relazioni internazionali.

WASHINGTON, 21. — Un Comunicato ufficiale conferma che è stato ricevuto col cifrario del Dipartimento di Stato degli Stati-Uniti un dispaccio del Ministro americano a Pechino, Conger, in data del 18 luglio, il quale annunzia che la Legazione inglese è esposta ad un bombardamento ed a fuoco di fucileria continui da parte delle truppe chinesi e che soccorsi immediati soltanto possono impedire un massacro generale.

Il Comunicato ritiene il telegramma di Conger autentico.

È stato tenuto in proposito un Consiglio di Ministri.

BRUXELLES, 21. — Il ministro degli affari esteri, de Favereau, ha ricevuto un dispaccio da Shanghai in data del 19 corr., il quale dice che il Tao-tai Ciang annunzia che gli stranieri a Pechino erano salvi il 18.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 20 luglio 1900

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	760,9.
Umidità relativa a mezzodì	36.
Vento a mezzodì.	SW debolissimo.
Cielo	sereno.
Termometro centigrado	Massimo 32°,9. Minimo 20°,9.
Pioggia in 24 ore	mm. 0 0.

Li 20 luglio 1900.

In Europa pressione massima ancora sulla Germania a 768; minima al N della Norvegia a 752.

In Italia nelle 24 ore: barometro stazionario sulla Valle Padana, aumentato altrove di 1 a 2 mm.; temperatura alquanto accresciuta; temporali appiè delle Alpi, in Liguria e lungo l'Appennino centrale.

Stamane: cielo vario sulla Liguria ed in Emilia, sereno altrove; venti deboli o moderati del 4° quadrante.

Barometro a 765 sulla Valle Padana, livellato altrove intorno a 764.

Probabilità: venti deboli settentrionali; cielo generalmente sereno; qualche temporale sull'Italia superiore.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, 20 luglio 1900.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio. .	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	28 8	22 8
Genova	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	32 0	25 2
Massa e Carrara .	sereno	calmo	25 6	21 2
Cuneo.	sereno	—	29 4	19 1
Torino	sereno	—	29 0	21 9
Alessandria. . .	sereno	—	31 2	21 1
Novara	sereno	—	35 8	16 2
Domodossola . .	sereno	—	31 9	15 5
Pavia	sereno	—	30 7	19 3
Milano	sereno	—	34 9	21 3
Sondrio	sereno	—	29 9	19 6
Bergamo	sereno	—	30 0	22 0
Brescia	sereno	—	33 2	22 0
Cremona	sereno	—	33 2	21 6
Mantova	—	—	—	—
Verona	sereno	—	32 6	23 5
Belluno	sereno	—	30 8	19 0
Udine	sereno	—	31 2	22 0
Treviso	sereno	—	34 1	22 5
Venezia	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	31 9	23 3
Padova	sereno	—	30 6	22 3
Rovigo	sereno	—	31 0	21 9
Piacenza	sereno	—	30 2	21 2
Parma.	$^{1}/_{4}$ coperto	—	31 7	21 3
Reggio nell'Emilia	$^{1}/_{4}$ coperto	—	31 5	23 0
Modena	$^{3}/_{4}$ coperto	—	31 3	21 8
Ferrara	sereno	—	30 5	22 6
Bologna	sereno	—	30 3	23 3
Ravenna	sereno	—	30 5	18 7
Forlì	sereno	—	31 0	22 2
Pesaro	sereno	calmo	28 6	19 0
Ancona	sereno	calmo	31 2	23 3
Urbino	caligine	—	27 7	18 6
Macerata . . .	sereno	—	31 5	22 9
Ascoli Piceno . .	sereno	—	31 5	20 9
Perugia	sereno	—	30 4	20 8
Camerino. . . .	sereno	—	27 3	18 0
Lucca	sereno	—	35 7	20 2
Pisa	sereno	—	33 2	19 4
Livorno	sereno	calmo	32 5	22 0
Firenze	sereno	—	32 5	19 6
Arezzo	sereno	—	32 4	19 3
Siena	sereno	—	32 3	18 5
Grosseto	sereno	—	33 8	19 4
Roma	sereno	—	32 4	20 9
Teramo	sereno	—	31 5	19 8
Chieti	sereno	—	29 0	16 8
Aquila	sereno	—	28 4	15 9
Agnone	sereno	—	26 8	17 2
Foggia	sereno	—	31 9	20 5
Bari	sereno	calmo	26 8	21 0
Lecce	sereno	—	30 3	22 4
Caserta	sereno	—	33 9	22 3
Napoli	sereno	calmo	31 0	24 0
Benevento . . .	sereno	—	32 1	18 8
Avellino	sereno	—	29 9	15 0
Caggiano. . . .	caligine	—	27 5	19 8
Potenza	sereno	—	26 0	16 9
Cosenza	sereno	—	31 0	—
Tiriolo	sereno	—	25 6	14 2
Reggio Calabria .	sereno	calmo	27 6	22 8
Trapani	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	26 1	20 4
Palermo	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	30 4	17 0
Porto Empedocle .	sereno	calmo	28 0	20 0
Caltanissetta . .	sereno	—	33 8	20 4
Messina	sereno	legg. mosso	27 2	23 5
Catania	sereno	calmo	31 0	20 9
Siracusa	$^{1}/_{4}$ coperto	legg. mosso	[illegible] 8	20 8
Cagliari	sereno	legg. mosso	29 5	18 2
Sassari	sereno	—	29 0	20 5